

GIORNI FESTIVI

Il lavoratore ha diritto ai 9 giorni festivi infrasettimanali pagati sulla base del salario giornaliero. Per salari a ore si applica l'aliquota del 3.58%. I giorni festivi sono: Capodanno, Lunedì di Pasqua, Ascensione, ss Pietro e Paolo, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano. Le feste infrasettimanali indicate vengono indennizzate purché cadano in un giorno lavorativo o durante il periodo di vacanza.

INDENNITÀ PER ASSENZE GIUSTIFICATE

Purché non coincidano con giorni non lavorativi, il lavoratore ha diritto alle seguenti assenze pagate:

2 giorni	in caso di matrimonio;
10 giorni	in caso di nascita di un figlio del lavoratore (indennizzato tramite IPG - da usufruire entro 6 mesi dalla nascita)
3 giorni	in caso di decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore o del/la partner registrato/a;
3 giorni	in caso di decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella se vivevano nella stessa economia domestica;
1 giorno	se non vivevano nella stessa economia domestica;
1 giorno	in caso di giornata d'informazione per l'arruolamento e congedo;
1 giorno	in caso di costituzione o di trasloco, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all'anno;
fino a 3 giorni	in caso di malattia per accudimento di figli malati di lavoratori/trici con obblighi familiari, dietro presentazione di un certificato medico

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETERIATO CANTONALE

via Balestra 19
6901 Lugano +41 91 921 15 51

SEGRETERIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona - Giubiasco Via Campagna 5A	821 41 51	Lamone via Cantonale 19	966 00 63
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 20	Locarno via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso via Bossi 12d	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona piazza G. Buffi 6a	821 41 61	Locarno via della Posta 8	752 00 40
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 26	Massagno via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso via Bossi 12	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

PERMANENZE

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6/A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

www.ocst.ch



organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

ELETTRICISTI 2024

ADEGUAMENTI SALARIALI

Le trattative hanno permesso di aumentare del 2.2% i salari reali in vigore al 31.12.2023 dei dipendenti il cui impiego è iniziato prima del 01.10.2023.

SALARI MINIMI

I salari minimi previsti dall'Appendice 5b del CCL restano invariati.

Per i giovani lavoratori senza AFC nel ramo e fino al compimento del 19° anno d'età non sono applicabili i salari minimi. Allo stesso modo, i salari minimi non trovano applicazione per gli apprendisti, né tantomeno per gli apprendisti a partire dal 19° anno d'età.

Responsabile di team con certificato di esame ai sensi delle disposizioni di formazione EIT.Swiss o in presenza di un'equivalenza contrattualmente riconosciuta dal datore di lavoro.

	orario	mensile
Dopo il conseguimento dell'esame	CHF 32.18	CHF 5'600.00

Montatore elettricista / installatore elettricista con AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI.

	orario	mensile
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SBFI	CHF 25.86	CHF 4'500.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 28.74	CHF 5'000.00

Elettricista di montaggio con AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI I

	orario	mensile
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI I	CHF 24.71	CHF 4'300.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 27.01	CHF 4'700.00

Telematico con AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI

	orario	mensile
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SBFI	CHF 27.41	CHF 4770.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 30.46	CHF 5'300.00

Lavoratori con titolo scolastico professionale nel settore elettrico oppure con una formazione tecnica estera in ambito elettrico.

	orario	mensile
Senza esperienza nel settore in Svizzera	CHF 24.71	CHF 4'300.00
Con almeno 2 anni di esperienza nel settore in Svizzera	CHF 26.44	CHF 4'600.00

Lavoratori senza titolo professionale nel settore elettrico

	orario	mensile
Senza esperienza nel settore	CHF 24.14	CHF 4'200.00
Con almeno 2 anni di esperienza nel settore	CHF 25.86	CHF 4'500.00

Il salario orario è calcolato dividendo il salario mensile per 174.

Per verificare le classificazioni salariali per lavoratori con diplomi esteri vedi sito: www.cpcdiverse-ti.ch - CPC elettricisti

DURATA E ORARIO DI LAVORO

La durata annuale lorda del lavoro effettiva (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, ma senza i sabati e le domeniche) ammonta a 2080 ore.

TREDICESIMA MENSILITA'

I lavoratori hanno diritto ad una tredicesima mensilità completa pari al 100% del salario medio mensile per l'anno civile in questione.

PERIODO DI PROVA, ASSUNZIONE

Il primo mese è periodo di prova. In caso di malattia, infortunio o adempimento di obbligo legale, il tempo di prova è prolungato di un periodo equivalente.

INFORTUNIO

Il datore di lavoro assicura presso la Suva i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali. Il premio per infortuni professionali è a carico del datore di lavoro, quello per gli infortuni non professionali è a carico del lavoratore. Il lavoratore ha diritto all'80% del salario il giorno dell'infortunio e i 2 giorni successivi.

MALATTIA

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i dipendenti ad una cassa malati riconosciuta per perdita di salario in caso di malattia. I premi dell'assicurazione sono ripartiti in parti uguali tra datore di lavoro e lavoratore. Le prestazioni saranno pari ad almeno l'80% del salario. Il primo giorno non viene pagato in quanto giorno di carenza.

RIMBORSO SPESE PER LAVORO FUORI SEDE

Con rientro quotidiano: il lavoratore ha diritto a un importo di almeno CHF 16.00 al giorno a titolo di rimborso delle spese supplementari di vitto se:

- a) a mezzogiorno non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa; oppure
- b) il datore di lavoro dispone che a mezzogiorno il lavoratore rimanga al luogo di lavoro esterno.
- c) Il luogo di lavoro è ubicato al di fuori di un'area geografica in cui il tragitto fino alla sede della ditta o al domicilio del lavoratore della ditta richiede più di 20 minuti.

Senza possibilità di rientro quotidiano: in caso di lavoro prolungato fuori sede senza possibilità di rientrare la sera, tra il datore di lavoro e il lavoratore viene pattuito un accordo di indennizzo. Vengono applicate almeno le seguenti disposizioni:

- a) Il lavoratore deve essere indennizzato per le spese che gli derivano da un lavoro fuori sede per un'adeguata sussistenza ed alloggio dietro presentazione delle rispettive ricevute o secondo accordo.
- b) In caso di lavoro prolungato (più di una settimana lavorativa) fuor sede all'interno dei confini nazionali il lavoratore ha il diritto di rientrare al proprio domicilio per il fine settimana. Il datore di lavoro si assume le spese di viaggio.
- c) In caso di lavoro all'estero, datore di lavoro e lavoratore si accordano tra loro.

VACANZE

La durata delle vacanze è pari a:

24 giorni a partire dal 21° anno di età fino al 35° anno compiuto;
25 giorni a partire dal 36° anno di età fino al 55° anno compiuto;
30 giorni a partire dal 56° anno di età fino al 65° anno compiuto.

Se nel corso di un anno civile il lavoratore è impedito di lavorare complessivamente per più di due mesi, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze di 1/12 a partire dal terzo mese completo di assenza e per ogni altro mese completo. I corsi di ripetizione militari e la gravidanza non sono considerati come interruzione.

DISDETTA

Il rapporto di lavoro può essere disdetto:

- a) durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di 7 giorni. È considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.
- b) dopo il periodo di prova:

• nel 1. anno di servizio, per fine mese con preavviso di	1 mese
• dal 2. al 9. anno di servizio, per fine mese con preavviso di	2 mesi
• dal 10. anno di servizio, per fine mese con preavviso di	3 mesi